

Sentenza n. 59 del 2021

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Silvana Sciarra
decisione del 24 febbraio 2021, deposito del 1° aprile 2021
comunicati stampa del [24 febbraio](#) e del [1° aprile 2021](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: [ordinanza n. 101 del 2020](#)

parole chiave:

DIRITTO AL LAVORO – STATUTO DEI LAVORATORI – LICENZIAMENTO
ECONOMICO ILLEGITTIMO – TUTELA REINTEGRATORIA

disposizioni impugnate:

- Art. 18, comma 7, secondo periodo, della [legge 20 maggio 1970, n. 300](#), come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della [legge 28 giugno 2012, n. 92](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, primo comma, 24, 41, primo comma, e 111, secondo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

accoglimento sostitutivo

Il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori), come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero), **nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, possa – e non debba – disporre la reintegrazione del lavoratore.**

Secondo il rimettente, detta disciplina sarebbe in contrasto, innanzitutto, con l'art. 3 Cost. alla luce del «**trattamento irragionevolmente discriminatorio**» rispetto all'licenziamento per giusta causa nell'ipotesi di insussistenza del fatto: in quest'ultimo caso, la reintegrazione è obbligatoria, mentre la disposizione impugnata la renderebbe meramente facoltativa e subordinata a una valutazione in termini di non eccessiva onerosità nella fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La discrezionalità affidata al giudice nel disporre o meno la reintegrazione renderebbe l'attività di quest'ultimo assimilabile all'esercizio dell'attività d'impresa, con violazione dell'art. 41 Cost., e comprometterebbe la sua terzietà, costituzionalmente imposta dall'art. 111 Cost. La disposizione impugnata si porrebbe altresì in

contrasto con l'art. 24 Cost., perché alle parti sarebbe impedito di interloquire sulla compatibilità della reintegrazione con le esigenze organizzative aziendali e perché, in particolare, il licenziamento disposto *ope iudicis* non sarebbe rispettoso delle garanzie previste dall'art. 7 della legge n. 604 del 1966.

La Corte – respinte tutte le eccezioni di inammissibilità avanzate dal Presidente del Consiglio dei ministri – premette all'esame del merito la ricostruzione del quadro riformatore in tema di licenziamenti illegittimi adottato dal legislatore nel 2012, osservando in particolare come **«[a]ll'originario modello, incentrato sulla tutela reintegratoria per tutte le ipotesi di nullità, annullabilità e inefficacia del licenziamento, fanno riscontro quattro regimi, applicabili ai rapporti a tempo indeterminato instaurati fino al 7 marzo 2015»**, data dopo la quale trova invece applicazione il c.d. contratto a tutele crescenti. Ripercorsi tali regimi, il giudice delle leggi rileva che **per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a ragioni economiche, produttive e organizzative, la tutela riservata al lavoratore in caso di illegittimità del licenziamento consiste di regola nella corresponsione di una indennità risarcitoria**, compresa tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità. **La tutela reale**, accompagnata da un risarcimento fino a dodici mensilità, **è prevista per la sola ipotesi di manifesta insussistenza del fatto**, ossia quando il datore di lavoro non abbia dimostrato le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento, il nesso causale che lega il recesso alle scelte organizzative del datore di lavoro e, infine, l'impossibilità di collocare altrove il lavoratore: **la reintegrazione**, tuttavia, **non è obbligatoria**, secondo l'interpretazione della disposizione impugnata proposta dal giudice rimettente, avallata dalla giurisprudenza di legittimità e corroborata tanto dal dato testuale quanto dai lavori preparatori. È proprio **questa facoltà discrezionale di concedere o negare la reintegrazione** che, secondo la Corte, **contrasta con l'art. 3 Cost.**

Il giudice delle leggi rammenta come, secondo la sua oramai consolidata giurisprudenza, **il principio lavorista della Costituzione repubblicana sancisce il diritto «a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente»**, i cui modi di tutela, che non contemplano la sola reintegrazione, sono rimessi alle valutazioni discrezionali del legislatore, purché rispettosi dei principi di eguaglianza e ragionevolezza: **rispetto che, nel caso di specie, non v'è.**

La facoltatività della reintegrazione è, infatti e innanzitutto, in contrasto con il principio d'eguaglianza, dal momento che, **per il caso di insussistenza del fatto nella fattispecie di licenziamento disciplinare, è invece prevista l'obbligatorietà della reintegrazione**: è il legislatore ad annettere rilievo al presupposto comune dell'insussistenza del fatto e **le peculiarità delle due fattispecie di licenziamento non sono tali da giustificare la diversa opzione normativa, tanto più ove si consideri che per il licenziamento economico è richiesto «finanche il più pregnante presupposto dell'insussistenza manifesta».**

La Corte reputa altresì fondati i dubbi del rimettente sull'**irragionevolezza della disciplina lì dove non orienta in alcun modo il potere discrezionale del giudice** di disporre o meno la reintegrazione, a tale riguardo ritenendo che non pone rimedio alla indeterminatezza della fattispecie il tentativo della giurisprudenza di legittimità di richiamarsi alla eccessiva onerosità. La disciplina viene reputata irragionevole, inoltre, anche in relazione alla finalità di una equa distribuzione delle tutele dell'impiego enunciata dalla c.d. legge Fornero, perché **rischia di vanificare il dichiarato intento «di circoscrivere entro confini certi e prevedibili l'applicazione del più incisivo rimedio della reintegrazione e di offrire parametri precisi alla discrezionalità del giudice».**

Alla luce di tutte queste argomentazioni, e con assorbimento degli ulteriori profili di censura, la Corte dichiara l'illegittimità della disposizione impugnata **«nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “può altresì applicare” – invece che “applica altresì” – la disciplina di cui al quarto comma [dell'] art. 18».**

Daniele Chinni